



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

UFFICIO COMPETENTE : UT CASERTA

CODICE FISCALE

93078660615

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

VILLAGGIO FOR INTERNATIONAL SOLIDARITY FOUNDATION - ONLUS

TIPO ATTIVITA'

639900 - ALTRE ATTIVITA' DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

PIAZZA MATTEOTTI 8

C.A.P.

81024

COMUNE

MADDALONI

PROV.

CE

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

CVLMGL68S18Z131V

CODICE CARICA


1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

CAVALLE PUIG MIGUEL

DATA 09/11/2011

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT CASERTA



ANTONIO DECIMO
NOTAIO

Repertorio n° 73136

Raccolta n° 13331

**ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di ottobre, in Santa Maria Capua Vetere, via Caduti di Nassirya, "Victoria Park", nel mio studio.

28 ottobre 2011

Innanzi a me Dottor Antonio Decimo, notaio in Santa Maria Capua Vetere, iscritto al ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere e con l'assistenza dei signori:

- Vaiano Rosaria, nata a Caserta (CE) il 4 settembre 1972, residente in Portico di Caserta (CE), via Caravaggio n° 44;
- Raucci Giuseppe, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 17 giugno 1971, residente in Santa Maria Capua Vetere (CE), via San Giovanni n° 3;

testimoni a me noti ed aventi i requisiti di legge

è presente:

**** CAVALLE' PUIG MIGUEL**, nato a Barcellona (Spagna) il 18 novembre 1968, con domicilio anche fiscale, in Maddaloni (CE), Piazza Matteotti n° 8, codice fiscale: CVL MGL 68S18 Z131V.

Il costituito, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto con il quale conviene e stipula quanto segue.

ARTICOLO 1

È costituita per volontà del componente detto, ai sensi degli art. 14 e ss. del Codice Civile, una Fondazione, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, dal Nome "VILLAGGIO FOR INTERNATIONAL SOLIDARITY FOUNDATION - ONLUS", d'ora in avanti definita "FONDAZIONE", con sede in Maddaloni (CE), Piazza Matteotti n° 8.

La Fondazione utilizza nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo "ONLUS", a rappresentare la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale".

Le eventuali e future sedi operative della Fondazione, necessarie allo svolgimento dell'attività e al raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione vengono individuate dal Consiglio d'Amministrazione. La fondazione ha durata 99 anni.


ARTICOLO 2

La Fondazione è laica e indipendente e, senza scopo mutualistico e senza finalità speculative, in ossequio e quale esplicitazione del valore morale della solidarietà umana e di quello ideale della giustizia sociale, ha come fine istituzionale - nell'alveo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ed altre rilevanti dichiarazioni internazionali, il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale ed in particolare:

- a) la promozione di attività - anche internazionale - di as-

RECEIVED BY M. MARINO

2-11-2011
73136



sistenza intesa precipuamente come servizi alla persona, educazione, formazione, sostegno e cooperazione allo sviluppo dell'infanzia, adolescenza e gioventù che, in Italia e nel mondo, soffrono di disagio materiale e sociale a causa di condizioni familiari, economico - sociali, del sottosviluppo ambientale, dell'appartenenza a paesi poveri, in via di sviluppo ed in economia di transizione o dell'appartenenza a paesi in cui si manifestino situazioni di grave bisogno o stati di emergenza, attuando, in tali ultimi casi, interventi di aiuto anche umanitario; attività di promozione, organizzazione e gestione dei processi di scolarizzazione ed alfabetizzazione e di tutte le attività volte a debellare il fenomeno dell'analfabetismo e dell'allontanamento dalla scuola, in concorso con le autorità competenti nei singoli Stati ed anche attraverso il reperimento di risorse terze per la costruzione dei luoghi dell'apprendimento;

b) la realizzazione di una rete internazionale di enti dedicati alle finalità di cui sopra, di opere di aiuto umanitario e per lo sviluppo, di esperienze di volontariato e di sostegno.

A tale scopo la Fondazione in via esemplificativa e non esaustiva, potrà:

= organizzare iniziative culturali, sociali ed educative, di "fundraising" (raccolta fondi), a livello nazionale ed internazionale, realizzare studi, progettazioni e ricerche per la promozione e l'attuazione di programmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo secondo i principi e le modalità previsti dalla legge n. 49 del 26 febbraio 1987 e successive modificazioni, con il riconoscimento di idoneità da parte del Ministero degli Affari Esteri ai sensi dell'articolo 28 della sopracitata legge, nonché secondo quelli previsti da ogni e qualsiasi altra disposizione normativa applicabile;


= curare l'attività di apertura ed insediamento di nuovi centri di accoglienza in Italia ed all'estero, gestire l'attività di reclutamento, selezione, formazione ed addestramento di personale tecnico e volontari in genere in conformità alle leggi italiane per la cooperazione allo sviluppo, gestire l'attività di invio nei paesi in via di sviluppo e/o nelle zone di intervento, di personale tecnico o di volontari;

= promuovere e/o realizzare programmi di cooperazione e/o sviluppo, emergenza e riabilitazione, anche elaborati da organizzazioni internazionali (ONU e agenzie specializzate, UE, ecc.), tendenti a coinvolgere tutti i settori della vita economica e sociale, con l'impiego di volontari ed esperti, in collaborazione con le popolazioni interessate ed in armonia con i piani di sviluppo locali;

= proporre iniziative volte a creare una cultura della solidarietà e sensibilità verso le problematiche che affliggono l'infanzia, l'adolescenza e la gioventù nel mondo nonché pro-

edu-
luppo
e nel
sa di
luppo
svi-
za a
gno o
rventi
izza-
lfabe-
feno-
cuola,
ti ed
a co-
dedi-
tario
e di
esqu-
ve, di
inter-
per la
con i
daltà
essive
te del
della
ogni e
i cen-
'atti-
estra-
onfor-
luppo,
pò e/o
volon-
e e/o
da or-
e, UE,
a eco-
ti, in
rmonia
soli-
ggonò
è pro-

porre iniziative di informazione sullo sviluppo ed il sotto-
sviluppo, sui problemi della pace e del disarmo, della salute,
dell'ambiente, sull'emancipazione delle donne e le pari
opportunità, sui diritti delle minoranze in collaborazione
con Enti Pubblici, privati, associazioni di massa e culturali;
= contribuire ad una maggiore e più approfondita conoscenza
nei paesi in via di sviluppo della realtà complessiva, della
cultura, della scienza e della tecnica italiana, ai fini di
promuovere anche programmi di cooperazione allo sviluppo;
= promuovere i diritti umani, in particolare il diritto alla
salute ed i diritti di bambini, adolescenti e giovani;
= promuovere la salvaguardia dell'ambiente ed il diritto
all'acqua;
= promuovere stage, master ed altre iniziative formative at-
tinenti ai propri fini istituzionali;
= istituire borse di studio per aiutare in ogni campo le per-
sona svantaggiate che la fondazione tende ad aiutare nei per-
corsi scolastici, dell'apprendimento in genere, della specia-
lizzazione, della formazione e dell'inserimento lavorativo;
= istituire premi a favore di enti, persone, organismi che si
siano particolarmente distinti in tutti i settori in cui la
Fondazione opera;
= favorire gli scambi culturali internazionali tra i centri
di accoglienza che hanno aderito ai programmi della Fondazio-
ne e favorire iniziative di collaborazione tra gli stessi;
organizzare incontri - anche a livello internazionale - tra i
responsabili dei diversi centri aderenti alla Fondazione;
= svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia
direttamente sia attraverso altri enti, con qualsiasi stru-
mento e/o mezzo, per la realizzazione e nell'ambito dei pro-
pri scopi;
= realizzare attività editoriali, di documentazione e ricer-
ca, pubblicare saggi, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi,
materiale multimediale, con l'esclusione di giornali quoti-
diani, che possano contribuire alla sensibilizzazione dell'
opinione pubblica sugli scopi istituzionali, e, comunque,
più in generale, organizzare, promuovere e gestire dirett-
mente o indirettamente qualsiasi attività culturale utile al
fine del perseguimento dei medesimi scopi sociali, e in par-
ticolare quelle volte alla sensibilizzazione sui temi delle
problematiche dell'infanzia, adolescenza e gioventù in Italia
e nel mondo;
= contribuire all'inserimento dei bambini, adolescenti e gio-
vani immigrati nel nostro paese;
= promuovere campagne di sensibilizzazione dell'opinione pub-
blica sui temi oggetto dell'attività dell'istituzione come
anche sui problemi relativi ai paesi in via di sviluppo ed
alle zone di intervento, anche attraverso la pubblicazione e
la diffusione di periodici, documentazioni, ricerche e ogni
altro materiale editoriale, di carattere informativo;



- = promuovere o partecipare a programmi di commercio equo e solidale;
- = promuovere e partecipare a programmi di finanza etica, sociale e di micro-credito;
- = svolgere attività di formazione ed aggiornamento professionale dei quadri direttivi e del personale in genere operante nei centri di accoglienza che aderiscono ai programmi della Fondazione;
- = operare come agenzia al servizio di - e/o il collaborare con - persone, enti, istituzioni, organizzazioni, autorità sia nazionali che internazionali e imprese che intendono operare nel medesimo settore di attività della Fondazione;
- = aderire e/o partecipare direttamente ad organismi, unioni, enti, federazioni nazionali ed internazionali che si prefiggono medesimi e/o simili e/o analoghi finalità e scopi;
- = promuovere l'adozione nazionale e/o internazionale e l'affidamento familiare, direttamente e/o per il tramite di suoi organismi interni, sostenendo tutti gli interessati attraverso programmi formativi sul tema, attività dirette a fornire assistenza, contatti con autorità, enti, organizzazioni o persone competenti per l'adozione nazionale e/o internazionale;
- = promuovere l'adozione a distanza.

La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle sopracitate se non alle stesse direttamente connesse.

Per raggiungere le finalità di cui sopra la Fondazione potrà partecipare, sia alla costituzione che successivamente, a consorzi, fondazioni, associazioni ed enti in genere, siano essi già esistenti o da costituire, aventi sede in Italia e/o all'estero, aventi scopi analoghi.

L'Ente potrà svolgere ogni attività e operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento dello scopo istituzionale, ivi comprese tutte le operazioni economiche, finanziarie e patrimoniali in genere, mobiliari e immobiliari, atte e funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale stesso.

In ogni caso la Fondazione impiegherà gli avanzi di gestione e gli eventuali utili esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Nessuna altra attività al di fuori di quelle previste o ad esse direttamente connesse dal presente Statuto sarà svolta dalla Fondazione.

ARTICOLO 3

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalle somme conferite a titolo di liberalità dal Fondatore, ammontanti inizialmente ad Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) versati in contanti dal fondatore nelle casse della Fondazione e che ne rappresentano il patrimonio iniziale;

- dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, lasciti, elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori, dalle somme eventualmente prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione destini all'incremento del patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio;
- somme raccolte attraverso pubbliche sottoscrizioni;
- rette, tariffe, contributi ed elargizioni di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- somme che pervengono alla Fondazione a seguito di attività connesse, svolte nei modi e nei limiti normativamente previsti, i cui ricavi netti saranno destinati agli scopi della Fondazione;
- somme che derivano da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio le quali vengono destinate, con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, ad uso diverso dall'incremento del patrimonio.

Per la conduzione delle proprie attività la Fondazione dispone, oltrechè degli avanzi di gestione, degli eventuali utili e dei proventi del proprio patrimonio, di ogni altro bene che, a qualsiasi titolo, entri a far parte del suo patrimonio, ponendo esplicito divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

ARTICOLO 4

Dichiara espressamente il signor Cavalle' Puig Miguel che l'attribuzione patrimoniale di cui al presente atto è sottoposta alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione qui costituita.

ARTICOLO 5

L'esercizio finanziario della fondazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2012.

ARTICOLO 6

L'organizzazione e le norme relative al funzionamento della Fondazione sono regolati nello statuto della Fondazione che, composto da 21 (ventuno) articoli, previamente letto da me notaio al costituito e firmato a norma di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

ARTICOLO 7

L'Amministrazione della Fondazione viene affidata ad un Consiglio di Amministrazione che dura in carica per un triennio ed è rieleggibile.



Quali membri del primo Consiglio di Amministrazione vengono designati il signor Cavalle' Puig Miguel, retro anagrafato, quale Presidente, il signor Sa Silhy Jaime Rene, nato a San Salvador (El Salvador) il 5 febbraio 1976, residente in Nau-calpan de Juarez (Messico), via Saratoga n° 300, quale Vice Presidente ed i signori Sanchez Gines Arquiemedes, nato a Placencia (Spagna) il 2 aprile 1978, residente in Roma (RM), via Aurelia n° 677, Longo Gianluca, nato a Caserta (CE) il 10 febbraio 1974, residente in Caserta (CE), viale Lincoln n° 214 e Matrisciano Pietro, nato a Marigliano (NA) il 15 aprile 1961, residente in Caserta (CE), via Filippo Turati n° 55, quali Consiglieri, i quali resteranno in carica per i primi tre esercizi e precisamente fino alla data dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2013, dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

ARTICOLO 8

Imposte e spese del presente atto relative alla costituzione della fondazione, annesse e dipendenti, sono assunte dal fondatore signor Cavalle' Puig Miguel, espressamente richiamandosi ai fini delle agevolazioni fiscali le disposizioni dell'articolo 3 del D.P.R. 31 ottobre 1990 n° 346.

Di questo atto, scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno, su fogli tre per dodici facciate, compresa la presente, ho dato lettura, presenti i testimoni, al costituito che lo approva e con i testimoni e me notaio lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti cinque.

Firmato: Miguel Cavallè Puig, Rosaria Vaiano teste, Raucci Giuseppe teste. Antonio Decimo notaio. Vi è sigillo.

Allegato "A" all'atto Repertorio n° 73136 Raccolta n° 13331

STATUTO

Articolo 1. - Costituzione - Denominazione - Sede

E' costituita, ai sensi degli articoli da 14 a 42 del Codice Civile la Fondazione " **Villaggio for International Solidarity Foundation Onlus**" o alternativamente " **V.I.S. Foundation Onlus**".

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "onlus" devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione opera, senza fini di lucro, nel campo della solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo. L'Ente è onlus di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 comma 8 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

L'Ente è disciplinato dal presente statuto, e per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile in materia di fondazioni, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, e da ogni altra normativa in materia anche correlata alle sue attività e/o settori di attività.

La sede è a Maddaloni (Caserta) piazza Matteotti n° 8 e potrà essere trasferita su decisione del Consiglio di Amministrazione. Le variazioni di sede nel comune non necessitano di modifica statutaria.

L'Ente ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, delegazioni, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme vigenti.

Articolo 2. - Scopi e finalità

La Fondazione è laica e indipendente e, senza scopo mutualistico e senza finalità speculative, in ossequio e quale esplicitazione del valore morale della solidarietà umana e di quello ideale della giustizia sociale, ha come fine istituzionale - nell'alveo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ed altre rilevanti dichiarazioni internazionali, il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale ed in particolare:

a) la promozione di attività - anche internazionale - di assistenza intesa precipuamente come servizi alla persona, educazione, formazione, sostegno e cooperazione allo sviluppo dell'infanzia, adolescenza e gioventù che, in Italia e nel mondo, soffrono di disagio materiale e sociale a causa di condizioni familiari, economico - sociali, del sottosviluppo ambientale, dell'appartenenza a paesi poveri, in via di sviluppo ed in economia di transizione o dell'appartenenza a paesi in cui si manifestino situazioni di grave bisogno o stati di emergenza, attuando, in tali ultimi casi, interventi di aiuto anche umanitario; attività di promozione, organizzazione e gestione dei processi di scolarizzazione ed alfabetizzazione e di tutte le attività volte a debellare il feno-



meno dell'analfabetismo e dell'allontanamento dalla scuola, in concorso con le autorità competenti nei singoli Stati ed anche attraverso il reperimento di risorse terze per la costruzione dei luoghi dell'apprendimento;

b) la realizzazione di una rete internazionale di enti dedicati alle finalità di cui sopra, di opere di aiuto umanitario e per lo sviluppo, di esperienze di volontariato e di sostegno.

A tale scopo la Fondazione in via esemplificativa e non esaustiva, potrà:

= organizzare iniziative culturali, sociali ed educative, di "fundraising" (raccolta fondi), a livello nazionale ed internazionale, realizzare studi, progettazioni e ricerche per la promozione e l'attuazione di programmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo secondo i principi e le modalità previsti dalla legge n. 49 del 26 febbraio 1987 e successive modificazioni, con il riconoscimento di idoneità da parte del Ministero degli Affari Esteri ai sensi dell'articolo 28 della sopracitata legge, nonché secondo quelli previsti da ogni e qualsiasi altra disposizione normativa applicabile;

= curare l'attività di apertura ed insediamento di nuovi centri di accoglienza in Italia ed all'estero, gestire l'attività di reclutamento, selezione, formazione ed addestramento di personale tecnico e volontari in genere in conformità alle leggi italiane per la cooperazione allo sviluppo, gestire l'attività di invio nei paesi in via di sviluppo e/o nelle zone di intervento, di personale tecnico o di volontari;

= promuovere e/o realizzare programmi di cooperazione e/o sviluppo, emergenza e riabilitazione, anche elaborati da organizzazioni internazionali (ONU e agenzie specializzate, UE, ecc.), tendenti a coinvolgere tutti i settori della vita economica e sociale, con l'impiego di volontari ed esperti, in collaborazione con le popolazioni interessate ed in armonia con i piani di sviluppo locali;

= proporre iniziative volte a creare una cultura della solidarietà e sensibilità verso le problematiche che affliggono l'infanzia, l'adolescenza e la gioventù nel mondo nonché proporre iniziative di informazione sullo sviluppo ed il sottosviluppo, sui problemi della pace e del disarmo, della salute, dell'ambiente, sull'emancipazione delle donne e le pari opportunità, sui diritti delle minoranze in collaborazione con Enti Pubblici, privati, associazioni di massa e culturali;

= contribuire ad una maggiore e più approfondita conoscenza nei paesi in via di sviluppo della realtà complessiva, della cultura, della scienza e della tecnica italiana, ai fini di promuovere anche programmi di cooperazione allo sviluppo;

= promuovere i diritti umani, in particolare il diritto alla salute ed i diritti di bambini, adolescenti e giovani;

= promuovere la salvaguardia dell'ambiente ed il diritto

scuola, all'acqua;

tati ed = promuovere stage, master ed altre iniziative formative at-

la co- tinenti ai propri fini istituzionali;

i dedi- = istituire borse di studio per aiutare in ogni campo le per-

nitario sone svantaggiate che la fondazione tende ad aiutare nei per-

soste- corsi scolastici, dell'apprendimento in genere, della specia-

n esau- lizzazione, della formazione e dell'inserimento lavorativo;

ive, di = istituire premi a favore di enti, persone, organismi che si

inter- siano particolarmente distinti in tutti i settori in cui la

per la Fondazione opera;

con i = favorire gli scambi culturali internazionali tra i centri

modalità di accoglienza che hanno aderito ai programmi della Fondazio-

cessive ne e favorire iniziative di collaborazione tra gli stessi;

rte del organizzare incontri - anche a livello internazionale - tra i

8 della responsabili dei diversi centri aderenti alla Fondazione;

ogni e = svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia

vi cen- direttamente sia attraverso altri enti, con qualsiasi stru-

l'atti- mento e/o mezzo, per la realizzazione e nell'ambito dei pro-

destra- pri scopi;

confor- = realizzare attività editoriali, di documentazione e ricer-

iluppo, ca, pubblicare saggi, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi,

opo e/o materiale multimediale, con l'esclusione di giornali quoti-

volon- diani, che possano contribuire alla sensibilizzazione dell'o-

ne e/o pinione pubblica sugli scopi istituzionali, e, comunque, e

da or- più in generale, organizzare, promuovere e gestire diretta-

te, UE, mente o indirettamente qualsiasi attività culturale utile al

ta eco- fine del perseguimento dei medesimi scopi sociali, e in par-

rti, in ticolare quelle volte alla sensibilizzazione sui temi delle

armonia problematiche dell'infanzia, adolescenza e gioventù in Italia

= e nel mondo;

= contribuire all'inserimento dei bambini, adolescenti e gio-

= promuovere campagne di sensibilizzazione dell'opinione pub-

blica sui temi oggetto dell'attività dell'istituzione come

anche sui problemi relativi ai paesi in via di sviluppo ed

alle zone di intervento, anche attraverso la pubblicazione e

la diffusione di periodici, documentazioni, ricerche e ogni

altro materiale editoriale, di carattere informativo;

= promuovere o partecipare a programmi di commercio equo e

solidale;

= promuovere e partecipare a programmi di finanza etica, so-

ciale e di micro-credito;

= svolgere attività di formazione ed aggiornamento profes-

sionale dei quadri direttivi e del personale in genere ope-

rante nei centri di accoglienza che aderiscono ai programmi

della Fondazione;

= operare come agenzia al servizio di - e/o il collaborare

con - persone, enti, istituzioni, organizzazioni, autorità

sia nazionali che internazionali e imprese che intendono ope-

rare nel medesimo settore di attività della Fondazione;



= aderire e/o partecipare direttamente ad organismi, unioni, enti, federazioni nazionali ed internazionali che si prefiggono medesimi e/o simili e/o analoghi finalità e scopi;

= promuovere l'adozione nazionale e/o internazionale e l'affidamento familiare, direttamente e/o per il tramite di suoi organismi interni, sostenendo tutti gli interessati attraverso programmi formativi sul tema, attività dirette a fornire assistenza, contatti con autorità, enti, organizzazioni o persone competenti per l'adozione nazionale e/o internazionale;

= promuovere l'adozione a distanza.

La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle sopracitate se non alle stesse direttamente connesse.

Per raggiungere le finalità di cui sopra la Fondazione potrà partecipare, sia alla costituzione che successivamente, a consorzi, fondazioni, associazioni ed enti in genere, siano essi già esistenti o da costituire, aventi sede in Italia e/o all'estero, aventi scopi analoghi.

L'Ente potrà svolgere ogni attività e operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento dello scopo istituzionale, ivi comprese tutte le operazioni economiche, finanziarie e patrimoniali in genere, mobiliari e immobiliari, atte e funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale stesso.

In ogni caso la Fondazione impiegherà gli avanzi di gestione e gli eventuali utili esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Nessuna altra attività al di fuori di quelle previste o ad esse direttamente connesse dal presente Statuto sarà svolta dalla Fondazione.

Articolo 3. - Patrimonio e concorso al patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è costituito dalla dotazione così come indicata nell'atto costitutivo del 28 ottobre 2011.

Il patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei Fondatori, dei Fondatori Ad Honorem e dei Sostenitori, da altri beni mobili ed immobili, dai contributi dei fondatori, da contributi e sovvenzioni ricevuti da organismi internazionali, governi, enti o istituzioni pubbliche e private, per la realizzazione degli obiettivi conformi agli scopi dell'Ente, da attività di auto-finanziamento, da eredità, legati, lasciti, donazioni, con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata consentita dalla legge e destinata, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incrementarlo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di investimento del patrimonio.

I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio

unioni, di Amministrazione costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali. In ogni caso, l'Ente non procederà alla distribuzione di alcun utile ai suoi membri, di qualsiasi categoria siano essi.

Articolo 4. - Membri

Sono membri dell'Ente:

- a) i Fondatori;
- b) i Fondatori Ad Honorem;
- c) i Sostenitori.

Articolo 5. - Fondatori

Oltre al fondatore può divenire successivamente Fondatore ogni ente o persona fisica, di qualunque nazionalità, che venga cooptato/a, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Fondatori, alle condizioni che seguono:

- a) venga presentato/a da un Fondatore;
- b) concorra al patrimonio dell'Ente con un importo non inferiore al 5% (cinque per cento) del patrimonio netto dell'Ente risultante dall'ultimo bilancio approvato e comunque non inferiore all'importo all'uopo determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Fondatori può, con delibera adottata con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, conferire la qualifica di Fondatore, anche senza alcun versamento di contributi e senza limiti in relazione al patrimonio netto dell'Ente, a persone fisiche o enti ritenuti particolarmente meritevoli per la loro attività presente o passata, nell'ambito degli scopi e delle attività dell'Ente e comunque nell'ambito della cultura e dell'impegno sociale. Ai Fondatori riuniti in assemblea spettano i poteri indicati nel presente statuto, in particolare quelli di cui all'articolo 10 dello stesso.

Articolo 6. - Fondatori Ad Honorem

L'Assemblea dei Fondatori, su proposta di almeno un Fondatore, con delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, può conferire la qualifica di Fondatore Ad Honorem a persone fisiche o enti ritenuti straordinariamente meritevoli per l'attività svolta a sostegno dell'Ente e/o delle sue iniziative ovvero, più in generale, nel campo della cooperazione internazionale.

In considerazione della rilevanza del loro contributo, i Fondatori Ad Honorem partecipano, ove invitati e senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea dei Fondatori.

Uno o più dei Fondatori Ad Honorem, con istanza indirizzata al Presidente dell'Ente:

- = può suggerire indirizzi e linee guida dell'attività dell'Ente;
- = può formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi dell'Ente.

Il Presidente dell'Ente, ove i suggerimenti e le proposte dei Fondatori ad Honorem siano di particolare rilievo, può convo-



care l'Assemblea per le opportune valutazioni.

Articolo 7. - Sostenitori

Sono Sostenitori:

* i "centri di accoglienza" che contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi, in ambito nazionale ed internazionale, mediante conferimento di attività, siano queste volontarie o meno, anche professionali, di particolare rilievo e funzionali al perseguimento dei fini dell'Ente;

* le persone fisiche e gli enti in genere che contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali, o mediante conferimento di attività, volontarie o meno, anche professionali, funzionali al perseguimento dei fini dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione definisce i requisiti specifici per l'assunzione della qualifica di Sostenitore, le circostanze particolari che danno luogo a decadenza dalla qualifica e le modalità di partecipazione dei Sostenitori alla vita dell'Ente. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può suddividere i Sostenitori in categorie in relazione al tipo di apporto e contribuzione all'Ente.

Articolo 8. - Esclusione, recesso e decesso di Fondatori, Fondatori Ad Honorem e/o Sostenitori

L'Assemblea dei Fondatori delibera, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, l'esclusione di Fondatori, Fondatori Ad Honorem e/o Sostenitori, per grave motivo, tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo: inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto; morosità; inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto o deliberati dagli organi dell'Ente; condotta incompatibile, con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Ente; assunzione di incarichi in enti con finalità concorrenti nei confronti dell'Ente; svolgimento di attività pregiudizievoli all'istituzione, comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza nell'Ente.

Contro il provvedimento di esclusione è possibile fare ricorso al Presidente dell'Ente entro 15 giorni dalla deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori.

Nel caso di enti, l'esclusione è automatica nell'ipotesi di estinzione dell'ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali e/o liquidatorie. La ricorrenza di alcuno di tali eventi viene accertata dall'Assemblea dei Fondatori.

Nel caso di persone fisiche, la qualità di Fondatore, Fondatore Ad Honorem e/o Sostenitore si perde in caso di morte e in tal caso la qualità è intrasmissibile agli eredi. Agli eredi del deceduto non spetta alcun diritto nei confronti

dell'Ente. L'Assemblea dei Fondatori prende atto del verificarsi di tale evento.

I Fondatori, Fondatori Ad Honorem e/o i Sostenitori possono, con almeno otto mesi di preavviso, recedere dall'Ente, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

In ogni caso, i Fondatori Ad Honorem cesseranno automaticamente di essere tali allo scadere del quinto anno successivo a quello in cui l'Assemblea dei Fondatori ha deliberato la loro ammissione quali Fondatori Ad Honorem.

La perdita delle qualità di Fondatore, Fondatore Ad Honorem e/o Sostenitore comporta la decadenza da ogni carica ricoperta nel contesto dell'Ente.

Coloro che concorrono all'Ente non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

Articolo 9. - Organi

Sono organi dell'Ente:

- = l'Assemblea dei Fondatori;
- = il Consiglio di Amministrazione;
- = il Presidente;
- = il Collegio dei Revisori o, alternativamente, il Revisore Unico.

Articolo 10. - Assemblea dei Fondatori

I Fondatori, sia partecipanti all'atto costitutivo dell'Ente che divenuti tali successivamente, costituiscono l'Assemblea dei Fondatori. Alle adunanze dell'Assemblea dei Fondatori partecipano, ove invitati e senza diritto di voto, i Fondatori Ad Honorem.

L'Assemblea dei Fondatori approva e definisce gli indirizzi di massima e le linee guida principali dell'attività dell'Ente proposti dal Consiglio di Amministrazione, e valuta i risultati raggiunti dall'Ente; essa inoltre, oltre a quelli previsti espressamente dal presente statuto, ha i seguenti compiti:

- a) nominare, secondo quanto stabilito dal presente statuto i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) nominare i componenti ed il Presidente del Collegio dei Revisori (o, alternativamente, il Revisore Unico);
- c) determinare la misura dell'indennità eventualmente spettante ai Consiglieri di Amministrazione e ai membri del Collegio dei Revisori (o, alternativamente, al Revisore Unico);
- d) deliberare le eventuali modifiche del presente statuto;
- e) attribuire a terzi la qualità di Fondatore o Fondatore Ad Honorem;
- f) deliberare l'estinzione dell'Ente e la devoluzione del patrimonio.

Spetta al Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, sottoporre all'Assemblea dei Fondatori la relazione annuale di cui al presente statuto e presentare ed illustrare il bilancio all'Assemblea.

L'Assemblea dei Fondatori provvede alla nomina del Vice



Presidente le cui funzioni sono previste dal presente statuto.

Articolo 11. - Convocazione e quorum Assemblea dei Fondatori

L'Assemblea dei Fondatori si riunisce almeno una volta all'anno nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea dei Fondatori può altresì essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, ed altresì a formale istanza di almeno un quarto dei suoi membri, o della metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione; in entrambi i casi la richiesta dovrà contenere l'indicazione degli argomenti da trattare che non potranno non essere di competenza dell'Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea dei Fondatori avviene a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dal Presidente dell'Ente e recapitata a ciascun membro all'indirizzo risultante dall'elenco dei Fondatori almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza oltre al relativo ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione con almeno tre giorni di preavviso.

Ciascun membro, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro. A ciascun partecipante all'adunanza non possono essere conferite più di tre deleghe.

L'adunanza dell'Assemblea, presieduta dal Presidente dell'Ente, è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei Fondatori, personalmente o per delega; mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.

L'Assemblea può svolgersi anche con i Fondatori dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede. In tal caso è necessario che:

i) sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

te sta-
adatori
i volta
cazione.
ata dal
altresi
o del-
one; in
icazione
sere di
a mezzo
esidente
risul-
liberi
e conte-
ell'adu-
so avvi-
dell'e-
o invia-
attesti
ervenire
ad altro
no esse-
dell'En-
a almeno
delega;
a il nu-
a secon-
attro o-
ocati in
gati, a
e ed il
mezzo di
e la le-
ggimento
elle vo-
epire a-
lizzazio-
in tempo
sugli ar-

verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei Fondatori.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Delle adunanze dell'Assemblea dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente dell'Ente e dal segretario dell'adunanza. Nelle assemblee straordinarie le funzioni di Segretario sono svolte da un notaio.

Articolo 12. - Consiglio di Amministrazione

L'Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri e variabile da tre a undici. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, salvo revoca in qualsiasi momento ovvero dimissioni, e i suoi membri sono sempre rieleggibili.

L'Assemblea dei Fondatori determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche soggetti esterni alla categoria dei Fondatori; a seconda dei casi, essi sono nominati come segue, in rapporto al numero dei componenti:

i) tre consiglieri: due membri sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori, un membro è nominato dall'Assemblea dei Fondatori da scegliersi tra quelli proposti dal Presidente;

ii) cinque consiglieri: quattro membri sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori, un membro è nominato dall'Assemblea dei Fondatori da scegliersi tra quelli proposti dal Presidente;


iii) sette consiglieri: cinque membri sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori, due membri sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori da scegliersi tra quelli proposti dal Presidente;

iv) nove consiglieri: sette membri sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori, due membri sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori da scegliersi tra quelli proposti dal Presidente;

v) undici consiglieri: otto membri sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori, tre membri sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori da scegliersi tra quelli proposti dal Presidente.

Nel caso in cui il Presidente non provvedesse alle proposte, i consiglieri che dovrebbero essere nominati tra quelli dallo stesso proposti, saranno nominati dall'Assemblea dei Fondatori.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichia-



rato decaduto dal Consiglio stesso.

Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione (in caso di dimissioni, queste dovranno essere presentate almeno un mese prima al Consiglio di Amministrazione e dallo stesso ratificante) uno o più componenti del Consiglio, il Presidente, o in mancanza, il Vice Presidente, in mancanza, il consigliere più anziano di età, ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno, il quale dovrà provvedervi entro i sessanta giorni successivi. Il Consigliere così nominato rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina.

Qualora il titolare del potere di nomina non provveda entro il termine indicato, la sostituzione avverrà per cooptazione, da parte del Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino all'eventuale successiva designazione da parte degli organismi competenti, del sostituto del Consigliere cessato dalla carica.

Articolo 13. - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente, sovrintende all'attività dell'Ente, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea dei Fondatori.

In particolare provvede a:

- a) nominare il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidenti;
- b) nominare, eventualmente, il Tesoriere, da scegliersi tra i Consiglieri;
- c) determinare la misura dell'indennità eventualmente spettante ai consiglieri rivestiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico;
- d) sottoporre all'Assemblea dei Fondatori una relazione annuale contenente proposte relative agli indirizzi di massima e alle linee guida principali dell'attività dell'Ente ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 2 del presente statuto;
- e) attuare le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative a quanto previsto dall'art. 1 nonché agli scopi e alle attività indicate dall'articolo 2 del presente statuto, fatta eccezione soltanto per quelli che a norma di legge e del presente statuto siano riservate ad altri organi dell'Ente;
- f) predisporre ed approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione, da presentare ed illustrare all'Assemblea dei Fondatori;
- g) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- h) compilare ed approvare eventuali regolamenti interni;

- i) istituire eventuali strutture tecniche e/o consultive necessarie all'espletamento dell'attività dell'Ente;
- j) nominare, occorrendo, un direttore e/o segretario generale, su proposta del Presidente, stabilendone le funzioni, i compiti e la durata dell'incarico, oltre a determinarne la retribuzione e la qualifica del rapporto;
- k) proporre all'Assemblea dei Fondatori eventuali modifiche statutarie;
- l) svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione dal presente statuto e dall'Assemblea dei Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i propri poteri al Presidente, al Vice Presidente, a singoli Consiglieri o ad un Comitato Esecutivo, ad esclusione di quelli che sono per legge o per statuto riservati al Consiglio di Amministrazione. Ove nominato, il Comitato Esecutivo è composto da un numero dispari di membri e ad esso partecipa di diritto il Presidente.

**Articolo 14. - Convocazione
e quorum Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o a richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno sette giorni di preavviso; in caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità con almeno 48 ore di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora ve ne sia necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito a chi presiede l'adunanza di identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (ii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Le deliberazioni sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà più uno dei consiglieri in carica. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presi-



dente e dal segretario dell'adunanza.

Articolo 15. - Presidente

Il Presidente rappresenta l'Ente di fronte ai terzi e in ogni caso di Presidenza, convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, salvo che i componenti la stessa, e controlla l'esecuzione degli atti deliberati. Egli difende e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa Ministero di Giustizia, con il potere di nominare procuratori d'Ente e Collegio dei Fondatori, e ha anche il potere di nominare procuratori d'Ente e Collegio dei Fondatori, e di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o delle scritture di ogni natura. Il Presidente esercita inoltre tutti i poteri e funzioni che gli venissero delegati dal Consiglio di Amministrazione ed esecuzione.

Il Presidente può delegare tutti o parte dei propri poteri alla legge, al Vice Presidente o ad altri Consiglieri.

Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, imprese, e Collegio (o Consiglieri) pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative dell'Ente.

Chi ha rivestito la carica di Presidente diviene Past Presidente e Past Presidente, salvo decisione contraria dell'Assemblea dei Fondatori.

Il Past Presidente partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e la sua presenza

in tale contesto non è conteggiata ai fini della determinazione del quorum costitutivo dell'organo. Egli rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione e successivamente alla sua cessazione quale Presidente.

Chi ha rivestito la carica di Presidente può essere nominato Presidente Onorario dall'Assemblea dei Fondatori e rimane in carica fino alla sua revoca da parte dell'Assemblea dei Fondatori stessa.

Egli partecipa all'Assemblea dei Fondatori, ma, ove non sia Fondatore, non ha diritto di voto in tale contesto, né la sua presenza viene conteggiata ai fini del quorum costitutivo dell'organo.

Partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, ma, ove non sia stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione, non ha diritto di voto in tale contesto, né la sua presenza viene conteggiata ai fini del quorum costitutivo dell'organo.

Articolo 16. - Vice Presidente

Il Vice Presidente, ove nominato, sostituisce il Presidente dell'Ente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni e i poteri a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente presuppone l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, dagli impegni di qualsiasi natura e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 17. - Collegio dei Revisori e Revisore Unico

Il Collegio dei Revisori (o il Revisore Unico) è l'organo

controllo delle attività finanziarie e contabili dell'Ente. Esso è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti nominati dall'Assemblea dei Fondatori.

Tutti i componenti (o il Revisore Unico) sono scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio dei Revisori (o il Revisore Unico) vigila sulla gestione finanziaria dell'Ente, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio (o il Revisore Unico), inoltre, ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed allo statuto dell'attività dell'Ente. Il Collegio delibera a maggioranza semplice.

Il Collegio (o il Revisore Unico) resta in carica tre anni ed i suoi componenti (o il Revisore Unico) possono essere riconfermati.

I componenti del Collegio dei Revisori (o il Revisore Unico) partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Fondatori.

Articolo 18. - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio deve essere redatto secondo i principi richiamati dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità dell'Ente.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio approvati devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale predisposta dal Consiglio di Amministrazione e dalla Relazione del Collegio dei Revisori (o del Revisore Unico), almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei Fondatori che deve prenderne atto. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi dell'Ente nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

E' vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

I bilanci, lo stato patrimoniale ed il conto economico dell'anno finanziario sono a disposizione dei membri dell'Ente e di chi abbia contribuito al finanziamento dello stesso.

Articolo 19. - Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti al sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte, di cui il secondo nominato entro trenta giorni dalla nomina del primo, ed il terzo con funzione di Presidente scelto congiuntamente dai due arbitri così designati, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui l'Ente ha la propria sede legale, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. La sede dell'arbitrato sarà il luogo in cui ha sede il Tribunale di cui all'articolo 21.1.

Articolo 20 - Estinzione

L'Ente è costituito senza limitazioni di durata. Esso si estingue con delibera dell'Assemblea dei Fondatori assunta con il voto favorevole dei quattro quinti dei membri dell'Assemblea, che provvederà altresì alla nomina di un liquidatore. In caso di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti che perseguono finalità analoghe od affini a quelle dell'Ente ovvero a fini di pubblica utilità.

Articolo 21.- Norma transitoria

Gli organi dell'Ente potranno validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e, ove necessario, saranno via via integrati nelle rispettive composizioni.

Firmato: Miguel Cavallè Puig, Rosaria Vaiano teste, Rauc Giuseppe teste. Antonio Decimo notaio. Vi è sigillo.

Certifico io sottoscritto dottor Antonio Decimo, notaio Santa Maria Capua Vetere, iscritto al ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, che la presente copia realizzata con sistema elettronico, composta di n° *5* facciate, è conforme all'originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso *Consiglio d'Ammin.*
Santa Maria Capua Vetere, li *4 novembre 2011*

